



## **REGOLAMENTO PROVVISORIO PER L'ESAME ED IL RILASCIO DEI NULLA OSTA**

Approvato con Deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 99 del 15/06/1995 e n. 122 in data 19/10/2000

### **ART. 1 - Oggetto della normativa.**

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco Nazionale è sottoposto al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, così come disposto dall'art. 13 della Legge 394/91.

Fino all'approvazione del Regolamento del Parco la presente normativa provvisoria disciplina la procedura per la presentazione delle domande di Nulla Osta e per il relativo rilascio.

Il Nulla Osta, fino all'approvazione del Regolamento e del Piano per il Parco, verifica la conformità tra l'intervento proposto e la legge 394/91, le Norme provvisorie di salvaguardia di cui al D.M.A. 14/12/1990, e le disposizioni del DPR 12 luglio 1993 "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi".

### **ART. 2 - Presentazione delle domande.**

Le richieste di Nulla Osta di cui al presente regolamento provvisorio devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, presso la sede di Pratovecchio (AR) oppure possono essere consegnate a mano, con la medesima intestazione, anche presso la sede della Comunità del Parco di Santa Sofia.

Le domande per interventi ed opere nei settori agricolo, forestale e faunistico possono essere consegnate anche a mano, qualora questo faciliti la presentazione da parte del richiedente, presso i Comandi Stazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del CFS, che provvederanno all'immediato inoltro all'Ente Parco, avviando contemporaneamente, per quanto di competenza, la fase istruttoria.

Le domande di carattere edilizio ed urbanistico dovranno pervenire al Parco attraverso i competenti comuni, attraverso l'invio di tre copie del progetto presentato dal richiedente per l'ottenimento della prevista autorizzazione o concessione comunale.

I termini di legge per il rilascio del Nulla Osta decorrono dalla data del protocollo presso gli uffici dell'Ente Parco o, nel caso la domanda sia consegnata ad un Comando Stazione Forestale, dalla data della ricevuta che l'incaricato ricevente rilascia al richiedente.

### **ART. 3 - Organo preposto al rilascio del Nulla Osta e relative procedure**

Il Nulla Osta è rilasciato dal Direttore dell'Ente Parco, previo esame tecnico della domanda da parte del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse che può avvalersi, per le istruttorie, della collaborazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato o di altro personale tecnico a ciò incaricato dall'Ente. Nei casi previsti all'art. 5 il Direttore acquisisce anche il parere della competente Commissione.

Il Responsabile del procedimento, valutati, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per il rilascio del Nulla Osta nonché effettuati tutti gli adempimenti di competenza, tra i quali l'acquisizione del parere della competente Commissione nei casi previsti all'art. 5, predispose il Nulla Osta stesso e lo sottopone al Direttore per l'adozione e la trasmissione al richiedente.

Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta a corredo della richiesta di Nulla Osta, in relazione a quanto previsto all'art. 7, il Responsabile del procedimento invita il richiedente a produrre le necessarie integrazioni. In mancanza delle richieste integrazioni entro il termine indicato, il Nulla Osta viene negato per l'impossibilità di procedere al suo esame.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 394/91 il Nulla Osta deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il Nulla Osta si intende rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 394/91 il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta può rinviare, per una sola volta, di 30 giorni i termini di espressione del Nulla Osta.

#### **ART. 4 - Commissioni Consultive**

Le Commissioni Consultive sono gli organi consultivi del Parco competenti, ai sensi dell'art.13, comma 3, della Legge 394/91, per l'esame di particolari categorie di Nulla Osta, come definito dal successivo art. 5; ad esse si applicano tutte le normative relative alle commissioni consiliari.

Le due Commissioni sono denominate "Commissione per la Biodiversità" e "Commissione per l'Assetto del Territorio".

Su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di uno dei due Presidenti delle Commissioni, queste si riuniscono in seduta congiunta per l'esame delle pratiche che per la loro natura coinvolgono sia gli aspetti ambientali che quelli edilizio-urbanistici.

Le Commissioni Consultive esprimono un parere non vincolante ed obbligatorio per le categorie di Nulla Osta specificate nel successivo art. 5.

Nei casi in cui l'esame delle richieste di Nulla Osta evidenzia problemi di interpretazione delle Norme di Salvaguardia o dei Regolamenti provvisori, la Commissione competente può proporre, a maggioranza, di sottoporre la questione generale al Consiglio Direttivo, per l'espressione delle indicazioni ed interpretazioni necessarie a definire gli indirizzi gestionali dell'Ente da seguire nei casi analoghi a quello sollevato.

Il Direttore, il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse, o un tecnico istruttore del Servizio, ed il Coordinatore del CTA del CFS o suo delegato, partecipano ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Le Commissioni decadono con il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

#### **ART. 5 - Esame delle richieste di Nulla Osta da parte delle Commissioni Consultive.**

Per le categorie di Nulla Osta sottospecificate il Direttore dovrà sentire anche il parere, obbligatorio e consultivo, espresso da parte della competente Commissione Consultiva Consiliare, secondo le seguenti competenze :

##### **Commissione per la Biodiversità**

- Piani di gestione agroforestali aziendali, pubblici e privati.
- Tagli di bosco ceduo su superfici complessive superiori a 5 ettari.
- Diradamento in fustaia su superfici complessive superiori ai 10 ettari.
- Tagli di utilizzazione in fustaia su superfici complessive superiori ai 5 ettari.
- Viabilità forestale nuova o ripristino e allargamento di vecchie piste di larghezza superiore a 1,5 metri.

##### **Commissione Assetto del Territorio**

- Piani regolatori, strutturali ed altri piani, comprese le loro varianti.
- Costruzione di nuovi edifici, ristrutturazioni di edifici esistenti e riedificazione di ruderi.
- Linee elettriche a media tensione e telefoniche, aeree o interrate e con sviluppo superiore al Km.
- Linee di trasporto di gas, acqua di estensione superiore al km.
- Concessioni e derivazioni idrauliche; depurazione delle acque reflue.
- Opere idrauliche, esclusi gli interventi sistematori agroforestali diffusi.
- Opere sistematorie di frane.
- Tralicci per antenne.
- Costruzione od ampliamento della viabilità vicinale ad uso pubblico, agricola, comunale, provinciale e statale.
- Ampliamenti di edifici.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore, in caso di richieste di Nulla Osta non compresi nelle categorie sopra riportate che presentassero particolari aspetti ritenuti meritevoli di discussione ed approfondimento, sottopone tali richieste alla competente Commissione per l'espressione del parere consultivo.

Il Direttore procede comunque al rilascio od al diniego del Nulla Osta, sulla base degli atti istruttori eseguiti, nei casi previsti dall'art. 5 in cui la competente Commissione, regolarmente convocata, non abbia raggiunto il numero legale e non vi sia possibilità di esame delle richieste di Nulla Osta prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per il rilascio del Nulla Osta stesso.

Nel caso di proroghe dei termini fissati dai Nulla Osta per la realizzazione di interventi, le stesse vengono concesse, previa adeguata istruttoria tecnica che verifichi la non variazione delle condizioni di rilascio, da parte del Direttore dell'Ente.

Contestualmente alla periodica pubblicazione all'Albo dell'Ente degli estratti dei Nulla Osta rilasciati e degli eventuali dinieghi, tali atti vengono messi a disposizione del Consiglio direttivo.

## **Art. 6 - Procedure per l'adunanza delle Commissioni Consultive.**

Le C. C. sono convocate dai rispettivi Presidenti nella sede dell'Ente Parco od in altra sede indicata nell'avviso di convocazione.

La convocazione è scritta, deve pervenire ai commissari con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di adunanza e deve riportare l'elenco degli argomenti proposti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze e delle votazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti; tra di essi vi deve essere obbligatoriamente il Presidente della Commissione o suo delegato.

I pareri sono assunti a maggioranza semplice dei voti ed in caso di parità prevale quello del Presidente della commissione. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri dell'Ente Parco e gli esperti invitati dal Presidente della Commissione, di sua iniziativa o su richiesta della stessa.

I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito verbale dal segretario della commissione e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso ed il nominativo degli esperti eventualmente invitati; in caso di non unanimità devono essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente della Commissione e dal segretario.

Il parere espresso dalla Commissione deve essere riportato sinteticamente sulla pratica esaminata e sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico con la dicitura "Esaminato dalla Commissione consultiva nella seduta del ..... con parere ....."

## **ART. 7 - Documentazione richiesta.**

La documentazione da inviare all'Ente Parco per l'ottenimento del Nulla Osta di cui all'art. 1 è la seguente :

- A) la domanda in bollo su apposito modulo predisposto dall'Ente o comunque contenente :
- le generalità del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di telefono).
  - il titolo per il quale è autorizzato a presentare la domanda.
  - la descrizione sintetica dell'intervento per il quale si richiede il Nulla Osta.
- B) i documenti seguenti in carta libera **in duplice copia**; le copie sono ridotte a due per le domande che riguardano interventi diretti dell'Ente che deve rilasciare la concessione o autorizzazione:
1. Nei settori agricolo, forestale e faunistico (BIO):
    - a. estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
    - b. breve descrizione dell'intervento richiesto
    - c. adeguati elaborati di progetto, contenenti almeno una sezione, in caso di piste forestali oltre i 150 cm di larghezza, da realizzare ex novo o da ampliare.

Per quanto attiene il prelievo di piccoli quantitativi di legna da ardere per uso familiare (massimo 100 quintali annui), da parte delle popolazioni residenti nei Comuni del Parco, purchè l'intervento sia compatibile con le prescrizioni di massima di polizia forestale, non sarà necessaria richiesta di Nulla Osta ma basterà una comunicazione in carta semplice al CFS competente per territorio.

2. Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico (AT):
  - a. stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;
  - b. estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
  - c. esaustiva documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (fabbricato, resede, viabilità di accesso, elementi di pregio ambientale presenti nell'intorno)
  - d. relazione tecnica contenente:
    1. descrizione del fabbricato, comprendente tipologia, materiali, struttura, finiture, e indicazione della relativa destinazione d'uso, ovvero completa la descrizione del luogo oggetto dell'intervento
    2. estratto delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) dello strumento urbanistico vigente
    3. caratteristiche dell'intervento progettuale con la specificazione delle opere, dei materiali, delle tipologie, delle finiture e degli arredi (anche vegetazionali) utilizzati
    4. tavole grafiche, in scala adeguata, comprendenti almeno:
      - stato attuale (piante, prospetti, 2 sezioni)
      - stato di progetto (piante, prospetti, 2 sezioni)
      - stato sovrapposto (piante, prospetti, 2 sezioni)
      - planimetria della sistemazione degli spazi esterni (giardini, resede, viabilità, ecc.) [\*]
      - particolari costruttivi [\*]

NOTA:

Gli elaborati indicati con l'asterisco [\*] sono da considerarsi opzionali; dovranno essere redatti solo nei casi in cui la tipologia delle opere previste li renda necessari per una puntuale comprensione del progetto.